

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Ing. Filippo Paccanaro

ID SINTEL 180050017– Procedura aperta Accordo quadro, con nu solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, inerente i lavori di manutenzione straordinaria di natura impiantistica degli immobili facenti parte a qualunque titolo del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica con esclusione del Presidio Ospedaliero Spoke di Montecchio.

Gara n. 9180729; CIG n. 9919200EC6; CUP n. Associato al singolo progetto affidato

CHIARIMENTO N. 3

Domanda n. 19:

Si fa presente che procedendo al pagamento del CIG la scadenza della gara risulta essere 21/11/2023?

Risposta:

Si veda quanto chiarito al chiarimento n. 2 domanda n. 16

Domanda n. 20:

leggendo le risposte ai quesiti pubblicati siamo a chiedere alcuni ulteriori chiarimenti: rispetto alla risposta relativa al

- a) *quesito n 1: “Domanda n. 1: In relazione alla richiesta contenuta nella documentazione di gara, si chiede di specificare se sia possibile partecipare possedendo le singole categorie SOA OS3-28-30, in classifica adeguata, in sostituzione alla SOA OG11. Risposta: Si è possibile la partecipazione con il possesso delle singole categorie SOA OS3-28-30, in classifica adeguata, in sostituzione alla SOA OG11 “. Considerato che attualmente, in base alla formulazione dell’art. 30, comma 1, allegato II.12 Codice del 2023, il concorrente singolo può partecipare a una gara per l’affidamento di un contratto pubblico (di lavori) qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, ovvero, sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi (i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente). Avendo codesta SA individuato nella categoria OG11 cl V la categoria prevalente, categoria che, per complessità surroga le categorie scorporabili OS28, OS30 e OS3 (mentre non avviene il contrario), la scrivente chiede di chiarire meglio la posizione assunta con la risposta al quesito 1e di chiarire quali siano dunque le percentuali di lavoro subappaltabili per ognuna delle categorie .*
- b) *Relativamente invece alla risposta al quesito n° 9 “A completamento del chiarimento si precisa quindi che per i documenti di gara si applicano le norme del d.lgs. 36/2023 mentre per i lavori continua ad applicarsi il d.lgs 50/2016.” Nel Nuovo Codice appalti l’art. 82, comma 2, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36, prevede specificamente che in caso di contrasto o contraddittorietà*

tra le disposizioni contenute nei documenti di gara (costituiti da bando, avviso di gara o lettera d'invito; disciplinare di gara; capitolato speciale; condizioni contrattuali proposte) prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara. Si chiede pertanto di chiarire come nella presente lex di gara il CSA Amministrativo che fa riferimento ad una norma abrogata possa integrare e produrre i suoi effetti in contrasto con il documento fondamentale del procedimento rappresentato dal bando che è deputato a stabilire le regole essenziali dell'affidamento a cui dovranno attenersi i candidati per la formulazione dell'offerta e la stazione appaltante che dovrà aggiudicare (v anche Delibera del 26/07/2023, n. 369 dell'ANAC)..

Risposta:

- a) La possibilità di partecipare è chiaramente riferita, nel rispetto dell'art. 3 del d.lgs. 36/2023, ai raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale (art. 65 comma 2 lettera e) ed art. 68 del d.lgs. 36/2023) in base alla formulazione dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 secondo le prescrizioni della stessa norma e del punto 6.3 del disciplinare. L'art. 100 comma 4 del d.lgs. 36/2023 prevede che "il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto" senza distinzione tra categorie di opere generali e specializzate. Le percentuali di lavoro subappaltabili permangono quelle dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 con l'avvertenza che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso di tutte e tre le categorie.
- b) Non si ravvisa nessun contrasto tra il CSA amministrativo ed il bando – disciplinare per quanta attiene l'espletamento della procedura di gara e l'affidamento del contratto, fermo restando che nello specifico qualora si rilevasse qualsiasi contrasto prevale la norma e cioè il d.lgs. 36/2023.

Domanda n. 21:

Non è possibile creare il passoe per una ausiliaria dal momento che non è stato inserito il "flag" su avvalimento. Alleghiamo screenshot del portale come ci ha suggerito Anac, aspettiamo istruzioni su come produrre un passoe valido con la componente dell'ausiliaria. grazie

Risposta:

E' stato richiesto lo sblocco della gara per provvedere alla rettifica dei requisiti di partecipazione, appena ANAC consentirà tale modifica si potrà procedere con la creazione del PASSOE per l'ausiliaria.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Filippo Pascanaro